

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO – SEZ. II**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 894/22**

Della Dott.ssa **Giuseppina Infurnari**, nata ad Agrigento (AG) il 1° settembre 1974, (c.f. NFRGPP74P41A089L) residente ad Agrigento in Via Ugo La Malfa, n. 14/G, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G – PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it) – fax 091/8040219) e Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A –PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 091/8040204), con domicilio digitale: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it).

**CONTRO**

- **L'Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **La Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- Dell'elenco dei “*candidati idonei dopo la prova scritta*” relativo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente (tale elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 1);
- Dell'esito della prova scritta della ricorrente (per come pubblicato in data 27.05.22 sull'area personale del portale Formez - Concorsi smart), nella parte in cui alla dott.ssa Infurnari è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,45) inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova (doc. 2);
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 10, 11, 42, 43 e 54 del questionario somministrato in data 26.05.2022;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

### **FATTO**

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo). Di tali posti ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

Con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) è stata disposta la modifica del suddetto bando, con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione (doc. 3).

L'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), con riferimento, tra l'altro, al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

In data 10 maggio 2022, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, con riferimento al suddetto profilo, l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo).

Con apposito avviso, gli ammessi alle suddette prove scritte relative al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) sono stati convocati per il 26 maggio alle ore 2022 (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).

La ricorrente non è stata inserita nell'elenco dei soggetti ammessi alle prove scritte, evidentemente in quanto alla stessa è stato attribuito un punteggio inferiore a quello – pari a 3,5 - conseguito dall'ultimo candidato utilmente collocato nel citato elenco.

La mancata inclusione dell'odierna ricorrente nell'elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta è palesemente illegittima atteso che alla dottoressa Infurnari (sulla base dei titoli vantati) avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio almeno pari a punti 3,5 (ossia lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso) e, dunque, sufficiente per l'ammissione alla suddetta prova scritta.

Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, la dottoressa Infurnari ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: A) *“Dell'elenco/graduatoria degli ammessi alla*

*prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), pubblicato sul sito isti-tuzionale in data 10 maggio 2022 ; B) “Del provvedimento – del quale di cui non si conoscono gli estremi – con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla prova scritta relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro)” ; C) “Della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente nella parte in cui le è stato assegnato un punteggio inferiore a quello alla stessa spettante e, comunque, inidoneo a consentirle l'inserimento tra gli ammessi alla suddetta prova scritta”; D) “Dell'art. 6 del bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) indetto con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021, nella parte che verrà appresso meglio specificata” ; E) “di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale”.*

Con Decreto Cautelare n. 342/22 del 25.05.22 Codesto Ecc.mo TAR ha disposto *“l'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove scritte del concorso, che verranno a breve effettuate”.*

In ottemperanza al suddetto Decreto Cautelare, la Dott.ssa Infurnari ha svolto (in data 26.05.22) le prove concorsuali, conseguendo – tuttavia - un punteggio non sufficiente ai fini del superamento della prova.

In particolare, la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 20,45 a fronte di un punteggio minimo pari a punti 21 (cfr. doc. 2 allegato al presente atto) e conseguentemente non è stata inserita nell'elenco dei *“candidati idonei dopo la prova scritta”* (pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 1);

Il mancato superamento della prova è, tra l'altro, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente a taluni quesiti i quali, peraltro, risultano ambigui e mal formulati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato anche una sola delle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti oggi contestati o avesse neutralizzato uno degli stessi, la

dott.ssa Infurnari avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Donde il presente atto affidato ai seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,45 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 7 del bando, *“A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,50 punti; - mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - risposta errata: -0,15 punti”*. *Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali”* (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi, tra l'altro, dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente n. 10, n. 11 e n. 54.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente a tali quesiti o avesse neutralizzato gli stessi, la dott.ssa Infurnari avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La

selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *“in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)”* (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n. 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dal ricorrente.

\*\*\*

#### **QUESITO N. 54**

Il quesito contrassegnato con il numero 54, così recita: *“ Ai sensi dell'art.12 della legge 12 marzo 1999, n.68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad*

*affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di...: a) "100 dipendenti"; b) "50 dipendenti"; c) "30 dipendenti".*

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'ultima tra quelle sopra richiamate (*i.e.* : 30 dipendenti).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione B (*i.e.*: 50 dipendenti), conseguentemente decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

**La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.**

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Massimiliano Marinelli - Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo - e allegato al presente ricorso (doc. 2).

Nel suddetto parere, il prof. Massimiliano Marinelli ha rilevato che *"l'art. 3 della l. 12 marzo 1999, n. 68, obbliga i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) ad avere alle proprie dipendenze dei lavoratori appartenenti alla c.d. categorie protette, nella seguente misura: "a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti"*.

*Il successivo art. 12, rubricato "convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative", prevede per quel che qui rileva la possibilità di stipulare le predette convenzioni, precisando che queste "non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti"*.

*La risposta indicata dall'Amministrazione è dunque corretta, in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti (e fino a 15, dato che sotto questa soglia non vi è alcun obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette) la disposizione prevede che le convenzioni possano riguardare un disabile soltanto.*

***Tuttavia, anche la risposta da Lei indicata è corretta, in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti (e fino a 15), e dunque un numero di lavoratori comunque inferiore a cinquanta, egli non può comunque stipulare la convenzione per più di***

*un lavoratore disabile (vale a dire per il numero esatto di soggetti appartenenti alle categorie protette che è tenuto a assumere)”.*

Dunque, il quesito n. 54 recava due risposte entrambe corrette, e la dottoressa Infurnari ha fornito una di tali risposte (ossia una risposta corretta).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come, con riferimento al quesito n. 54, al ricorrente vadano attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e vada annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

Pertanto, alla dott.ssa Infurnari devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

L’attribuzione di tali punti sarebbe *ex se* sufficiente a consentire alla ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

#### **QUESITO N. 10**

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 10, così recita: ***“La Sicilia rientra tra le regioni europee per le quali la principale fonte di investimento in ricerca e sviluppo, priorità della prossima programmazione 2021-2027, è costituita”***: A) ***“dalle università”***; B) ***“dalle multinazionali”***, c) ***“dal settore privato”***.

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l’ultima tra quelle sopra richiamate (*i.e.* : ***“dal settore privato”***).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l’opzione A (*i.e.*: ***“dalle Università”***), conseguentemente, decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

**La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.**

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Francesco Faraci, già Professore associato di *“Economia degli intermediari finanziari”* presso l’Università degli Studi di Palermo e già componente della *“Cabina di Regia per il coordinamento dei fondi strutturali”* istituita presso la Presidenza della Regione Siciliana (doc. 4).

Nel suddetto parere, il prof. Francesco Faraci ha rilevato che, **“alla luce della formulazione del quesito tutte le opzioni di risposta possono essere reputate corrette, ancorché non esaustive ove considerate singolarmente. In tal senso, nell’ambito degli investimenti in Ricerca e Sviluppo assumono un ruolo importante sia il settore privato - ossia princi-**

palmente il settore produttivo costituito dalle imprese (ivi incluse le c.d. multinazionali) - sia il mondo della ricerca ossia le Università e i centri pubblici e privati di ricerca. Gli investimenti in Sicilia in Ricerca e Sviluppo per il prossimo futuro, in continuità con la programmazione 14-20, riguarderanno certamente sia il mondo della ricerca che il settore privato; pertanto, in relazione al sopra menzionato quesito tutte e tre le risposte potevano reputarsi esatte. La risposta settore privato è corretta (comprende al suo interno il settore produttivo le imprese, e tra queste le multinazionali, oltre che i centri di ricerca privati) ed è da ritenersi parimenti corretta rispetto all'opzione di risposta Università.

Ciò è confermato dalla lettura del programma regionale FESR 21/27 approvato con Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 199 del 14 aprile 2022 "Programma Regionale FESR 2021/2027. Apprezzamento prima versione" (allegato 2). La deliberazione della Giunta Regionale reca in allegato la prima versione del programma FESR 21-27, dall'analisi della giustificazione recata per l'obiettivo a)1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate ( cfr.p.10 bozza di programma allegato a DGR 199/2022), previsto nell'ambito della Priorità per una Sicilia più competitiva e intelligente, ed a cui fa riferimento il quesito n. 10, emerge quanto segue. "La Regione Siciliana intende affrontare la sfida del rafforzamento delle capacità di innovazione e sostenere il processo di scoperta imprenditoriale favorendo il trasferimento tecnologico tra gli attori del sistema produttivo e il mondo della ricerca, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e della società civile. Il Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021 colloca la Sicilia al173° posto su 240 regioni con un profilo di innovatrice moderata, sebbene il dato tendenziale nel biennio 2019-21 sia positivo. Le ragioni di tale ritardo sono diverse. La limitata spesa totale in Ricerca e Sviluppo (R&S), in particolare nella sua componente privata pari solamente al 40% della spesa totale, un valore significativamente inferiore alla media nazionale che si attesta sul 65%. Lo scarso investimento delle imprese rispetto al livello nazionale si traduce in una modesta capacità innovativa del sistema produttivo sia in termini di innovazioni introdotte (nel 2018, 48% vs. 56%) che di spesa media per l'innovazione (7.000 euro vs. 9.000 euro), ma anche per il numero di ricercatori. Dato che le imprese non riescono a superare autonomamente tali criticità è necessario supportarle mediante sovvenzioni volte a sostenere la spesa privata in ricerca e sviluppo, promuovendo progetti di ricerca collaborativa e il supporto agli ecosistemi dell'innovazione nell'alveo degli ambiti di specializzazione intelligente individuati nella Strategia di specializzazione intelligente

(S3). Il medesimo approccio per missioni caratterizza il supporto alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca e al funzionamento di quelle esistenti negli ambiti della S3, con la guida delle imprese ma puntando anche all'apertura alla società civile. A fianco di tali azioni, vengono promossi interventi di sostegno alla innovazione delle imprese e per la realizzazione e il potenziamento di spazi dedicati per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo di processi di scoperta imprenditoriale. A conferma dell'assunto di cui sopra, ossia la potenziale correttezza di tutte le risposte al quesito 10, la bozza del programma regionale FESR 21-27 in relazione all'obiettivo a)1Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate ( cfr.p.24 bozza di programma allegato a DGR 199/2022) prevede quale principali destinatari "il Sistema produttivo e quello della ricerca", laddove il primo è anche inteso come settore privato e il secondo tradizionalmente fa riferimento al mondo accademico ma anche ai Centri di Ricerca pubblici e privati".

**Per completezza, si rileva che la correttezza della risposta fornita dall'odierna ricorrente al suddetto quesito n. 10 risulta confermata dai dati pubblicati dall' ISTAT e, in particolare, da quelli contenuti nel documento intitolato "La spesa in ricerca e sviluppo" del 2021(doc. 6), in cui viene osservato che "Nel Mezzogiorno la situazione varia di regione in regione: in Sicilia prevale il contributo delle imprese residenti nel Nord-ovest"( pag. 18), e "Si riscontra un decremento diffuso degli investimenti in R&S ...per la Sicilia il decremento lo riscontriamo nel settore delle Istituzioni no profit (-63,3) e dell'Università (-30,7)" (Pag. 20).**

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che per il predetto quesito n.10 , dunque, si potevano contemplare due risposte esatte una delle quali fornita dalla ricorrente.

Alla ricorrente, pertanto, avrebbero dovuto essere attribuiti punti 0.50 per la risposta corrente e, contestualmente, avrebbe dovuto essere annullata la penalità di 0.15 per la risposta errata.

L'attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe *ex se* sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

In alternativa, il suddetto quesito n. 10 (essendo ambiguo e fuorviante) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta

multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le domande debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 486). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta considerata come esatta dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Si rileva, inoltre, che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, i quesiti a risposta multipla devono avere un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati (specie ove non sia loro messa preventivamente a disposizione una banca dati delle domande e delle risposte) individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

A tal proposito, è stato chiarito che non ***“appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*** (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

### **QUESITO N. 11**

Il terzo quesito contestato, contrassegnato con il n. 11, così recita: *“Grazie al contratto part-time, un lavoratore è impegnato in un orario di lavoro inferiore a quello settimanale di 40 ore indicato dalla legge. Il part-time è verticale quando: a) “l'attività di lavoro è effettuata a tempo pieno soltanto in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”, b) “la riduzione di orario rispetto al tempo pieno viene effettuata riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro”; c) “l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”.*

La ricorrente ha indicato come soluzione corretta l'ultima tra quelle proposte, vale a dire *“l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno”.*

Il suddetto quesito risulta ambiguo e fuorviante.

Quanto sopra sostenuto, risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Massimiliano Marinelli - Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo - e allegato al presente ricorso (doc. 2).

Nel suddetto parere, il prof. Massimiliano Marinelli ha rilevato che *“la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è oggi contenuta negli articoli da 4 a 12 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e in nessuno di essi si fa riferimento al concetto di part time verticale. Tale nozione era invece contenuta nell’art. 1 del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, secondo il quale costituisce un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale “quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”, che però è stato abrogato dall’art. 55, c. 1 lett. a) del citato D. lgs. 81 del 2015. È stata dunque posta una domanda fuorviante, in quanto relativa a una nozione (il lavoro a tempo parziale verticale) non più presente nella disciplina legale dell’istituto”*.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque come il suddetto quesito n. 11 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della normativa vigente.

**Si rileva, al riguardo che il TAR Lazio Roma - con riferimento a fattispecie similare - ha accolto la domanda cautelare proposta da taluni concorrenti, rilevando come *“in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*** (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il suddetto quesito n. 11 (essendo ambiguo, fuorviante e mal formulato) avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati di un punteggio pari a 0,50 previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Pertanto con riferimento al quesito n. 11, al ricorrente vanno attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e va annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

L’attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe ex se sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65) ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

**II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Come sopra chiarito, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,45 e, dunque, inferiore a quello minimo (21) e per il superamento della stessa.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione della ricorrente dall'elenco degli idonei sono dipesi, tra l'altro, dalla presenza di taluni quesiti ma formulati o, comunque, non corretti - segnatamente nn. 42 e 43 – cui la ricorrente non ha risposto.

Si procede, pertanto, di seguito ad analizzare nel dettaglio tali quesiti.

**QUESITO N. 42**

Il quesito n. 42 così recita *“Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato, il Centro per l’impiego deve convocare i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di riduzione dell’attività lavorativa per intervento dei fondi di solidarietà sia superiore: a) “Al 75 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di tre mesi”; b) “Al 30 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di sei mesi”; c) “Al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi”*

La ricorrente non ha fornito risposta al suddetto quesito.

Tale quesito, tuttavia, va annullato/neutralizzato in quanto relativo ad una disposizione (art 22 del d.lgs 150/2015) che è stata abrogata dall’art. 1 comma 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ed invero, secondo unanime orientamento giurisprudenziale, vanno annullati i quesiti non adeguatamente formulati o, comunque, inadeguati a verificare l’idoneità dei candidati a coprire il posto messo a concorso (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Ebbene, risulta evidente come siano idonei a testare la preparazione e le capacità dei candidati solo i quesiti che vertono sulla normativa vigente e non certo quelli relativi a

disposizioni ormai abrogate.

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 42 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 0,50 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, come si avrà modo di meglio chiarire appresso.

### **QUESITO N. 43**

Il quesito n. 43 così recita *“Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 3 si ricorda che mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, il FSE+ dovrebbe contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo: a) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei nomadi dell'Est Europa”; b) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Sintì”; c) “Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom”;*

**La candidata non ha fornito alcuna risposta al suddetto quesito giacchè la sua formulazione - per nulla chiara - è idonea a “distrarre” e “confondere” i concorrenti.**

Al riguardo, si rinvia al contenuto del parere reso dal Prof. Francesco Faraci, già Professore associato di *“Economia degli intermediari finanziari”* presso l'Università degli Studi di Palermo e già componente della *“Cabina di Regia per il coordinamento dei fondi strutturali”* istituita presso la Presidenza della Regione Siciliana (doc. 4).

Nel suddetto parere, il prof. Francesco Faraci ha rilevato la **“scarsa intellegibilità del quesito”** evidenziando come la sua formulazione è, comunque, **“errata”**. *Il quesito (infatti – NDR) richiama le comunicazioni del 7 ottobre 2020, laddove la comunicazione del 7 ottobre 2020 è in realtà solo una. Il paragrafo o considerando 3 del Reg. (UE) 2021/1057- richiamato nella domanda fa riferimento ad una pluralità di comunicazioni che riguardano diversi e distinti aspetti rilevanti per le politiche dell'Unione Europea*

ossia: - Comunicazione del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», - Comunicazione del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», - Comunicazione del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom». **Pertanto, nessuna delle risposte proposte può ritenersi corretta ed in ogni caso la formulazione del quesito risulta errata e/o comunque fuorviante**”.

Ebbene, il suddetto quesito – giacchè non formulato in modo chiaro - va annullato.

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che “i quiz con domande a risposta multipla richiedono che “tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta” (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012). In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca.

Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

**In sintesi, ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti. Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte”** (TAR Lazio Sez. II 04848/2022 del 21.04.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 43 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 0,50 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, come si avrà modo di meglio chiarire appresso.

**III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente è, inoltre, erroneo laddove alla ricorrente risultano attribuiti punti 0 con riferimento al quesito n. 56.

Il quesito n. 56 così recita: " *Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, il beneficio economico del reddito di cittadinanza, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) Una componente ad integrazione del reddito familiare e una ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 6.460 annui; b) Una componente ad integrazione del reddito familiare e una ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. c) Una componente ad integrazione del reddito familiare e una ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 8.060 annui*".

La ricorrente è certa di avere risposto correttamente al predetto quesito.

Tuttavia, pur avendo la ricorrente indicato e digitato sul tablet la risposta corretta, cioè la b), alla dottoressa Infurnari non è stato assegnato alcun punteggio.

Ed invero, dall'esito della prova digitale della ricorrente, risulta che nessuna risposta è stata registrata con riferimento al suddetto quesito.

La mancata attribuzione del punteggio (0,50) relativo alla suddetta risposta è illegittima essendo imputabile ad un errore nella registrazione della stessa da parte degli strumenti informatici utilizzati per la prova.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che *“dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell’onere per l’Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale”* (TAR Puglia Bari 461/20 del 03.04.2020).

Si rileva, inoltre, come la ricorrente, con apposita istanza di accesso (doc. 5), abbia chiesto all’Amministrazione resistente di acquisire copia del *“log file”* ossia del file informatico *“in cui sono state registrate tutte le operazioni in ordine cronologico svolte dal singolo candidato”* (cfr. TAR III bis n. 2125/2021 del 14.06.21).

La ricorrente si riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti a seguito dell’acquisizione del suddetto file.

#### **IV) SULLA PROVA DI RESISTENZA**

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che - nel caso di accoglimento del I motivo di ricorso - la ricorrente, per ciascuno dei tre quesiti contestati, conseguirebbe ulteriori 0,65 punti (0,50 relativamente alla risposta fornita e 0,15 per la neutralizzazione della penalità).

L’attribuzione di tali punti – anche con riferimento ad uno solo dei quesiti contestati - consentirebbe alla dottoressa Infurnari di conseguire un punteggio pari a **21,10** (20,45+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta.

La ricorrente, inoltre, per effetto di tale punteggio, risulterebbe vincitrice del concorso, atteso che, attualmente, a fronte di ben 344 banditi, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

Con riferimento al II motivo di ricorso, si rileva, inoltre, come l’annullamento/sterilizzazione dei due quesiti contestati consentirebbe *ex se* alla ricorrente di ottenere l’idoneità.

Ed invero, nel caso di sterilizzazione di tali quesiti (42 e 43), la ricorrente otterrebbe l’attribuzione di punti 1 (punti 0.5 per ciascuna) e un punteggio complessivo pari a **21,45** (20,45 + 1), maggiore, dunque, a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

In alternativa, ove si ritenesse che i due suddetti quesiti vadano annullati per tutti i candidati, la soglia di idoneità andrebbe rideterminata in punti 20,3 (secondo la proporzione 21

sta a 60 come 20,3 sta a 58). Conseguentemente, la ricorrente - che ha ottenuto 20,45 punti - risulterebbe idonea (e vincitrice del concorso).

L'accoglimento del terzo motivo di ricorso, inoltre, consentirebbe alla ricorrente di conseguire un punteggio sufficiente al superamento della prova nel caso di contestuale accoglimento delle censure relative ad almeno un ulteriore quesito.

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento ai quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacchè ciò le consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

\* \* \* \* \*

### **SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui la dott.ssa Infurnari sarebbe esposta in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed infatti, nelle more del giudizio di merito, la P.A.: A) procederebbe ad approvare la graduatoria del concorso (nella quale ovviamente la ricorrente non sarebbe inserita) con il conseguente consolidarsi delle posizioni di terzi; B) assumerebbe in servizio i vincitori della procedura.

Dunque, nelle more del giudizio di merito, l'odierna ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda cautelare. Si rileva, peraltro, che dall'accoglimento della domanda cautelare non potrebbe discendere nessun pregiudizio né in capo alla P.A. né in capo agli altri concorrenti atteso che, a fronte di ben 344 posti messi a concorso, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

**P.Q.M.**

### **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo come integrato dai presenti motivi aggiunti e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

(eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) ovvero, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso (come integrato dai presenti motivi aggiunti) e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento ai suddetti quesiti n. 10, 11, 42, 43, 54 nonché con riferimento alla registrazione informatica della risposta fornita al quesito n. 56.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il presente atto è esente da contributo unificato, avendo la ricorrente un reddito - cumulato con quello dei familiari seco conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 - non superiore ad € 35.240,04 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

*Avv. Girolamo Rubino*  
Girolamo  
Rubino  
*Avv. Giuseppe Impiduglia*

Firmato digitalmente da  
Girolamo Rubino  
Data: 2022.06.29 12:45:30  
+02'00'